



PROCEDURA PER WHISTLEBLOWING

1. PREMESSA

La presente procedura per whistleblowing è redatta alla luce del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” e disciplina le modalità di segnalazione di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Agenzia del Demanio, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Nella predisposizione del presente documento si è tenuto conto delle indicazioni relative ai canali interni di segnalazione fornite da ANAC nelle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” (approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023) con le quali, tuttavia, l'Autorità si è riservata in “successive Linee guida” una “trattazione più approfondita” rispetto ai canali interni di segnalazione. Pertanto, l'Agenzia del Demanio si riserva di rivalutare, alla luce delle eventuali indicazioni che in futuro pervenissero dall'ANAC, le modalità attualmente in uso per la presentazione delle segnalazioni.

2. DESTINATARI

Il *whistleblower* è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023, possono effettuare le segnalazioni, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Agenzia del Demanio, tutti i dipendenti dell'Agenzia che operano all'interno della stessa e anche coloro che hanno instaurato con l'Agenzia del Demanio altri tipi di rapporti giuridici, pur non avendo la qualifica di dipendenti, come i volontari, i tirocinanti (retribuiti o meno), lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Agenzia, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della stessa, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Possono effettuare una segnalazione anche coloro che non hanno ancora un rapporto giuridico con l'Agenzia (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il periodo di selezione o in altre fasi precontrattuali), nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE E ATTINENZA CON IL CONTESTO LAVORATIVO

Oggetto di segnalazione sono le informazioni su **violazioni** di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea, che **ledono l'interesse pubblico** o l'**integrità dell'Agenzia** e che consistono in **comportamenti, atti od omissioni** di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel **proprio contesto lavorativo**. Tali situazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritenga potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Inoltre, possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

POSSONO ESSERE SEGNALATI, ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023

(per un'indicazione completa, si fa rinvio all'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 24/2023 e all'allegato al medesimo Decreto Legislativo):

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

NON possono formare **OGGETTO** di **SEGNALAZIONE** ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono, quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;
- le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive/regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (che ricomprende regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri).

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la verifica dei fatti da parte del RPCT, competente a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- ogni altra informazione o documento che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza degli stessi fatti.

La garanzia di riservatezza e la tutela del segnalante, descritte in dettaglio nei successivi paragrafi della Procedura, presuppongono che quest'ultimo **renda nota la propria identità**.

Pertanto, chiunque sia interessato a presentare all'Agenzia del Demanio una segnalazione di *whistleblowing*, dovrà **rendere i suoi dati identificativi** e **indicare chiaramente** che si tratta di una **segnalazione di whistleblowing**. Ciò consente di beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023, nel caso di eventuali ritorsioni, subite in ragione della segnalazione, e di mantenere riservata la propria identità, anche nell'ipotesi in cui la segnalazione pervenisse erroneamente ad un soggetto diverso dal RPCT (il quale è tenuto a trasmetterla immediatamente al RPCT, senza violarne la riservatezza).

Al segnalante è comunque riconosciuto il diritto di rendere **segnalazioni anonime**.

In tal caso, le segnalazioni anonime, ove circostanziate, saranno considerate "ordinarie" e gestite nell'ambito di altri procedimenti di segnalazione/vigilanza dell'Agenzia.

In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela che il D. Lgs. n. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE. CANALE INTERNO DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

In via prioritaria, i segnalanti utilizzano per le segnalazioni il **canale interno** previsto dall'Agenzia e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna, all'ANAC, o una divulgazione pubblica, ovvero una denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

Il *whistleblower* che intenda effettuare la segnalazione interna di una violazione di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo dell'Agenzia può farlo:

- in forma scritta, accedendo all'apposita applicazione informatica, raggiungibile al seguente indirizzo <https://whistleblowing.agenziademanio.it>. Le istruzioni per l'utilizzo della piattaforma sono pubblicate nell'apposito MANUALE DEL SEGNALATORE. L'utilizzo di un protocollo di crittografia garantisce la protezione dell'identità del segnalante, mentre il codice identificativo univoco (*KEY CODE*), ottenuto a seguito

dell'invio della segnalazione sulla piattaforma informatica, consente al segnalante di "dialogare" in modo anonimo e spersonalizzato con il RPCT e di verificare costantemente lo stato di lavorazione della segnalazione inviata. Tale modalità di segnalazione garantisce anche la riservatezza della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del relativo contenuto e documentazione. L'utilizzo della piattaforma, pertanto, assicurando la separazione tra i contenuti della segnalazione e l'identità del segnalante, offre un livello adeguato di riservatezza;

- in forma scritta, mediante servizio postale, compilando e sottoscrivendo l'apposito ["MODULO PER LA SEGNALAZIONE di violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 WHISTLEBLOWING"](#) pubblicato sul sito dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente" → "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione" → "Whistleblowing". In tal caso, a garanzia e tutela della riservatezza della propria identità, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante e la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati personali del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) - Whistleblowing" indirizzata al RPCT presso l'Agenzia del Demanio (via Barberini, 38 - 00187 Roma). In tal modo formerà oggetto di acquisizione al protocollo generale dell'Agenzia, tramite scansione e registrazione, il solo involucro esterno e il plico chiuso sarà, quindi, consegnato senza ritardo al RPCT in vista della trattazione della segnalazione.

- presentata oralmente al RPCT, mediante un incontro diretto con lo stesso, previo appuntamento. Del contenuto della segnalazione presentata con modalità orale è redatto apposito verbale.

Le segnalazioni pervenute oralmente o a mezzo posta, con gli eventuali documenti ad esse allegati, sono oggetto di apposita protocollazione in un registro speciale riservato ("Registro segnalazioni") e la relativa documentazione è custodita in idoneo armadio di sicurezza il cui accesso è riservato al solo RPCT.

Il RPCT mantiene riservata l'identità del segnalante in ogni fase (dalla ricezione alla successiva gestione della segnalazione).

Per completezza si evidenzia che, in presenza di specifiche condizioni, la segnalazione può essere inviata anche attraverso un **canale esterno**, istituito presso l'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), o essere effettuata mediante **divulgazione pubblica**¹, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (anche attraverso i *social network* e i nuovi canali di comunicazione quali *facebook, twitter, youtube, instagram*). Tuttavia, per beneficiare della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023, ciò è consentito solo al ricorrere di una delle condizioni di cui agli artt. 6 e 15 del D.Lgs. n. 24/2023². Inoltre, nella

¹ Divulgare pubblicamente vuol dire rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

² E' possibile **segnalare all'ANAC** solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

divulgazione pubblica, ove il segnalante riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per il *whistleblower*³.

Il D.Lgs. n. 24/2023 riconosce, inoltre, ai soggetti tutelati la possibilità, e in alcuni casi anche l'obbligo, di valutare di rivolgersi all'Autorità giudiziaria e contabile, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, beneficiando di tutte le tutele previste dal citato decreto per le ritorsioni subite e delle stesse regole sulla tutela della riservatezza⁴.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso RPCT, il segnalante comunica tali condotte illecite direttamente all'ANAC, utilizzando le modalità di segnalazione previste dalla predetta Autorità per l'utilizzo del canale esterno (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

6. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE

A seguito della presentazione di una segnalazione interna, entro sette giorni dalla data di ricezione, il RPCT rilascia al segnalante, con lo stesso mezzo utilizzato da quest'ultimo per effettuare la segnalazione, un avviso di ricevimento della segnalazione e mantiene le interlocuzioni con lo stesso segnalante, potendo richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni necessarie a dare un diligente seguito alla segnalazione ricevuta.

-
- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4, D.Lgs. n. 24/2023;
 - b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

E' possibile **effettuare una divulgazione pubblica** solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

³ Si fa presente che laddove, invece, il segnalante divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, la divulgazione sarà considerata dalla norma alla stregua di una segnalazione anonima, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni.

⁴ Si fa presente che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di **pubblico ufficiale** o di **incaricato di pubblico servizio**, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'**obbligo**, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., **di denunciare** alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale (l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., dispone l'obbligo di denunciare **soltanto reati procedibili d'ufficio**, ambito più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower, che può segnalare anche illeciti di altra natura).

La gestione e la verifica delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono, quindi, affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e tempestività, effettuando ogni attività ritenuta opportuna. Questi è il solo soggetto tenuto a conoscere l'identità del segnalante.

Le attività di verifica della sussistenza delle vicende contenute nelle segnalazioni sono poste in essere dal RPCT con l'eventuale supporto dell'Organismo di Vigilanza, dell'Internal Audit e della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

Inoltre, nell'esecuzione delle verifiche, il RPCT si avvale, ove occorra, dei collaboratori del Nucleo di supporto al RPCT che sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e responsabilità a cui è sottoposto il RPCT. A tal proposito, i collaboratori del RPCT – i quali non devono conoscere l'identità del segnalante – sono tenuti a tutelare la riservatezza dei soggetti segnalati e delle eventuali diverse persone coinvolte nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa. Il mancato rispetto di tali obblighi di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e relative sanzioni, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla legge.

Il RPCT valuta preliminarmente l'ammissibilità della segnalazione come di *whistleblowing*, effettuando una verifica sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione che consentono di accordare al segnalante le tutele previste dalla norma.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata per i seguenti motivi:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

Nei casi sopra indicati, il RPCT procede a comunicare l'archiviazione al *whistleblower*.

Nei casi di ammissibilità delle segnalazioni, il RPCT informa l'Organismo di Vigilanza (OdV) del contenuto delle segnalazioni pervenute, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza delle persone coinvolte nella segnalazione e avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate. Nelle ipotesi in cui le vicende segnalate riguardino i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 o la violazione del modello di organizzazione e gestione, previsto nel citato D.Lgs. n. 231/2001, il contenuto della segnalazione viene inviato tempestivamente all'OdV per il supporto nella relativa attività istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

L'onere di istruttoria del RPCT consiste nel compiere una verifica sulla sussistenza dei fatti segnalati, per il cui svolgimento il RPCT può anche avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Ove necessario, il RPCT può anche acquisire atti e documenti da altri soggetti interni dell'Agenzia, avvalersi del loro supporto, anche tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Qualora, a seguito dell'istruttoria, il RPCT ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione, lo stesso interesserà immediatamente gli organi preposti interni o esterni all'Agenzia del Demanio, ognuno secondo le proprie competenze, avendo sempre cura di indicare che si tratta di segnalazione di *whistleblowing*.

In ogni caso, ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o esterni all'Agenzia, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo il contenuto della stessa, gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

Entro tre mesi dalla data di ricevimento della segnalazione, il RPCT comunica alla persona segnalante le informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla relativa segnalazione.

6.1 UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE INFORMATICA

La gestione della segnalazione attraverso l'applicativo informatico, raggiungibile all'indirizzo <https://whistleblowing.agenziademanio.it>, segue lo stesso *iter* procedurale descritto nel precedente paragrafo 6. Pertanto, viene rilasciato al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione e mantenute le interlocuzioni con lo stesso, per eventuali integrazioni necessarie a dare un diligente seguito alla segnalazione e per comunicare l'esito delle verifiche sulla segnalazione.

Alla piattaforma accede il RPCT, quale soggetto ricevente la segnalazione. Possono accedervi anche i collaboratori del Nucleo di supporto al RPCT, ove quest'ultimo ritenga necessaria, per ragioni istruttorie, la condivisione del solo contenuto della segnalazione con gli stessi, consentendo loro la relativa visualizzazione, altrimenti non ammessa. Questi ultimi sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e responsabilità a cui è sottoposto il RPCT.

All'identità del segnalante può accedere solo il RPCT, quale custode della stessa.

Una volta effettuata la segnalazione, il segnalante riceve un codice univoco (*password* di accesso di 16 caratteri, *KEY CODE*), attraverso il quale può verificare il seguito dato alla stessa, effettuare eventuali successive integrazioni e/o aggiornamenti e "dialogare" con il RPCT. Tale codice andrà memorizzato e accuratamente conservato, poiché lo stesso non identifica la segnalazione e l'Agenzia non ne dispone, al fine di tutelare la riservatezza della identità del segnalante e del contenuto della segnalazione: pertanto, il codice NON potrà essere RECUPERATO o DUPLICATO in caso di suo SMARRIMENTO.

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte, il RPCT assicura la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto, con qualunque mezzo pervenute, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 24/2023, per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

8. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Considerato l'intento di prevenire misure discriminatorie nei confronti del segnalante, nel D.Lgs. n. 24/2023 è previsto che uno stringente regime di garanzie assista i suoi dati personali (tutela della riservatezza – trattamento dati). Inoltre, la normativa assicura allo

stesso anche un apposito sistema di tutele (protezione dalle ritorsioni, limitazioni della responsabilità e misure di sostegno).

L'identità del segnalante, senza il suo consenso espresso e previa comunicazione delle ragioni della rivelazione, non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni e la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione stessa dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, la sua identificazione.

Il trattamento di tali elementi viene, quindi, improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati nei casi in cui, per ragioni istruttorie, altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza.

La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare e di relative sanzioni.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono inoltre espressamente sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ma anche all'accesso civico di cui agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013.

La tutela in questione rileva, altresì, nei procedimenti disciplinari. Nell'ambito di tali procedimenti, attivati dall'Agenzia contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Invece, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, tale segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità, previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione.

Nel caso in cui si renda necessario, rilevando profili penali o contabili, il RPCT trasmette la segnalazione, alle autorità giudiziarie competenti, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione di *whistleblowing*.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "*fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*".

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria.

Il *whistleblower* è inoltre tutelato da eventuali misure ritorsive o discriminatorie⁵ adottate a suo carico a seguito della segnalazione, non potendo essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa, sia attiva che omissiva, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

⁵ Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

In caso di ritorsioni, infatti, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede un regime di protezione la cui applicazione, tuttavia, richiede che la segnalazione sia effettuata in conformità alla normativa e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

In particolare, i segnalanti devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere⁶, non rilevando l'eventuale errore genuino. Inoltre, è richiesto che il segnalante agisca sulla base di motivi fondati tali, da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate siano pertinenti, in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal D.Lgs. n. 24/2023⁷. La segnalazione dovrà essere effettuata secondo le prescritte modalità (canale interno o nelle ipotesi consentite, canale esterno, divulgazione pubblica e denuncia) e deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito (direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante), affinché questi siano considerati una ritorsione e, quindi, il soggetto possa beneficiare di protezione.

L'adozione di misure discriminatorie deve essere comunicata dal segnalante ad ANAC, soggetto competente ad accertare le ritorsioni, per i conseguenti accertamenti e per l'irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile della ritorsione, come previsto dalla legge.

Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritorsivo, spetta al soggetto responsabile dello stesso l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione, ma è motivato da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La tutela contro le ritorsioni prevista per i segnalanti, si applica non solo se la segnalazione avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

La protezione dalle ritorsioni è estesa dal D.Lgs. n. 24/2023 anche ai soggetti diversi dai segnalanti, che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante: facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo); persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, ad esso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà della persona segnalante o per i quali questi lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone. Tuttavia, nei confronti dei soggetti collegati al segnalante non opera l'inversione dell'onere della prova nel procedimento innanzi ad ANAC volto all'accertamento della ritorsione.

Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue, a mente degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 24/2023, la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa

⁶ Non sono sufficienti invece i meri sospetti o le voci di corridoio. Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

⁷ Per la specifica definizione delle violazioni oggetto di segnalazione vedasi § 3 della presente procedura e l'art. 2 D.Lgs. n. 24/2023.

pecuniaria (da 10.000 a 50.000 euro). Compete all’Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l’ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

Allorché la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele, al segnalante sono anche riconosciute dal citato D.Lgs. n. 24/2023 limitazioni della propria responsabilità (penale, civile, amministrativa) rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, ove, al momento della rivelazione, vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione e che le stesse siano state acquisite lecitamente.

Si osserva, infine, che per rafforzare la protezione del segnalante, la normativa sul *whistleblowing* prevede anche una serie di misure di sostegno a favore dello stesso, che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno è istituito presso l’ANAC.

9. PERDITA DELLE TUTELE

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

10. SUPPORTO ALL’ANAC O ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA O ALLA CORTE DEI CONTI

Nel caso di segnalazioni inoltrate dal segnalante direttamente all’ANAC o all’Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, qualora richiesto, il RPCT svolge il ruolo di referente durante la fase di istruttoria svolta dalle predette Autorità per l’eventuale acquisizione di ulteriori informazioni, ad eccezione dei casi in cui la segnalazione riguardi lo stesso RPCT.

Il RPCT protocolla nel Registro Segnalazioni la richiesta pervenuta dalle predette autorità e adotta anche in tal caso le prescrizioni in tema di tutela del segnalante previste al paragrafo 8 della presente Procedura.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

SEGNALZIONI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023 (C.D. WHISTLEBLOWING), DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI O DELL'UNIONE EUROPEA CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AGENZIA DEL DEMANIO, DI CUI SI SIA VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DEL CONTESTO LAVORATIVO.

Con il termine ***whistleblower*** si intende la persona che – ai sensi del Decreto Legislativo n. 24/2023 – segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria, ordinaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Chiunque sia interessato a presentare spontaneamente una segnalazione di whistleblowing all'Agenzia del Demanio, dovrà rendere i suoi dati identificativi e indicare chiaramente che si tratta di una segnalazione di Whistleblowing. Il conferimento dei dati personali è necessario per classificare la segnalazione come di whistleblowing, consentire di mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Al segnalante è comunque riconosciuto il diritto di rendere segnalazioni anonime e, dunque, non riconducibili alla propria identità. Le segnalazioni anonime saranno considerate "ordinarie" e gestite nell'ambito di altri procedimenti di segnalazione/vigilanza dell'Agenzia, solo ove si presentino adeguatamente circostanziate. In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il D. Lgs. n. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

Nell'ottica di privilegiare la volontà del segnalante, è sempre possibile per quest'ultimo ritirare la segnalazione mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso le modalità originariamente prescelte per l'inoltro della stessa. In tale specifico caso, gli accertamenti eventualmente già avviati a seguito della segnalazione si arresteranno, salvo che si tratti di questioni procedibili d'ufficio.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il titolare del trattamento dei dati personali, effettuato nell'ambito della gestione delle segnalazioni di whistleblowing, è l'Agenzia del Demanio, con sede legale in Via Barberini, 38 – 00187 Roma (indirizzo pec: agenziademanio@pce.agenziademanio.it).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia del Demanio è domiciliato per la funzione presso la medesima Sede (via Barberini, 38 - 00187 Roma) ed è sempre contattabile all'indirizzo e-mail: demanio.dpo@agenziademanio.it.

CANALI UTILIZZABILI PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

I dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati personali **NON** possono essere UTILIZZATI PER EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI di whistleblowing.

La **SEGNALAZIONE** deve essere effettuata **UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL CANALE INTERNO** previsto per le segnalazioni di whistleblowing, accessibile al link:

<https://www.agenziademanio.it/it/amministrazionetrasparente/Corruzione/Whistleblowing/>

L'Agenzia del Demanio si avvale del supporto di società esterne, previamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Tutti i dati personali conferiti dal segnalante, riferiti alla sua persona e a quelle indicate come possibili autori o coinvolti a vario titolo nelle vicende segnalate, saranno trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'Agenzia del Demanio esclusivamente per le finalità connesse al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni, secondo la Procedura per Whistleblowing, pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Agenzia, al link: <https://www.agenziademanio.it/opencms/it/amministrazionetrasparente/Corruzione/>, in particolare, per le attività di verifica circa l'ammissibilità della segnalazione e la sussistenza dei fatti o delle condotte segnalate.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

Il segnalante fornisce all'Agenzia del Demanio, oltre ai propri dati anagrafici, anche dati personali relativi a terze persone (possibili autori o diversamente coinvolti a vario titolo nelle vicende segnalate).

Inoltre, il segnalante potrebbe conferire anche dati personali appartenenti a particolari categorie - (ad esempio dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all'art. 9 GDPR) e/o relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR), riferiti al segnalante stesso o a terze persone (possibili autori delle vicende segnalate o comunque menzionati nelle stesse).

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento di tutti i dati da parte dell'Agenzia del Demanio sarà effettuato in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento del 27/04/2016 n. 679, recante "*Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*" (Regolamento sulla protezione dei dati - **GDPR**) e dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*"

(**CODICE DELLA PRIVACY**) e successive integrazioni e modificazioni, esclusivamente per le finalità indicate e previste dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 24/2023, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità esplicitate.

L'Agenzia del Demanio non adotta processi decisionali automatizzati e non effettua alcuna attività di profilazione degli interessati.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali l'Agenzia attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati – per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti – in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono raccolti e gestiti e impiega idonee misure di sicurezza (organizzative, tecniche e fisiche) per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

Il trattamento dei dati che saranno raccolti per le suddette finalità, sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza.

Per quanto concerne specificatamente la tutela della riservatezza dei dati del segnalante, dei possibili responsabili delle violazioni nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 24/2023 e le relative linee guida dell'ANAC (approvate dal Consiglio nell'adunanza del 12 luglio 2023, con la delibera n. 311).

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetta l'Agenzia del Demanio e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico contemplato dall'ordinamento (art. 6, GDPR). Più specificatamente, la base giuridica è da individuarsi nel D.Lgs. 24/2023 che disciplina le segnalazioni di Whistleblowing.

Si precisa che, in ragione di quanto disposto dal citato D.Lgs. 24/2023, nel caso in cui la segnalazione portasse all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile della condotta illecita, l'identità del segnalante non verrà rivelata. Qualora la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, verrà domandato al segnalante se intende rilasciare un apposito libero consenso ai fini della rivelazione della propria identità. In mancanza di tale consenso il trattamento non avrà luogo, senza effetti pregiudizievoli per il segnalante. Per la richiesta motivata del consenso al segnalante sarà utilizzato lo stesso strumento di contatto per l'effettuazione della segnalazione.

DESTINATARI DEI DATI

I dati personali sono trattati dal Titolare e dai soggetti da questo designati quali Responsabili o persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del Titolare.

Nel rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023, anche al fine di evitare l'esposizione del segnalante a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione, i dati relativi all'identità del segnalante sono conosciuti, all'interno dell'Agenzia del Demanio, solo dal RPCT.

Qualora esigenze istruttorie richiedano che, all'interno dell'Agenzia, soggetti diversi dal RPCT debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà rivelata l'identità del segnalante o elementi

della segnalazione dai quali possa desumersi tale identità, salvo che la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, nell'eventuale successivo procedimento disciplinare a carico del segnalato. In tal caso la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità, previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione, e sempre che il procedimento disciplinare sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione stessa.

Laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, l'Agenzia del Demanio provvederà a trasmettere il contenuto della segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, indicando che trattasi di una segnalazione di whistleblowing. Qualora tali Autorità, titolari autonomi del trattamento, dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, l'Agenzia del Demanio è tenuta a fornire tale indicazione.

Nella gestione e trattazione delle segnalazioni si avrà sempre cura che non venga compromessa anche la tutela della riservatezza del segnalato o della persona coinvolta nella segnalazione, secondo le previsioni del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono espressamente sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, ma anche all'accesso civico di cui agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013. I dati sono trattati in Europa e potrebbe verificarsi un trasferimento *extra* UE di dati personali da parte di Microsoft (cloud Azure) in casi eccezionali di manutenzione dei sistemi o assistenza.

TERMINI DI CONSERVAZIONE DI DATI

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 24/2023, la conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e, comunque, non oltre i cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione al segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Inoltre, trascorsi i periodi di conservazione sopra indicati, le segnalazioni potranno essere conservate in forma anonimizzata per soli fini statistici.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 24/2023, *“i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni”*, per quanto applicabili.

Nel caso il segnalante abbia dato il consenso alla rivelazione della sua identità nell'ambito di procedimenti disciplinari, il medesimo ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza che però ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso stesso, effettuato prima della revoca.

Apposita istanza può essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, scrivendo all'indirizzo prevenzionedellacorruzione@pce.agenziademanio.it.

Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato si potrà rivolgere al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it